

ALLEGATO C



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" - Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"

IT1180031 - Basso Scrivia Misure di conservazione sito-specifiche



Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese
alessandrino



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

TITOLO II MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI

Art. 2 (Disposizioni generali)

Art. 3 (Divieti, obblighi e buone pratiche valide per tutti gli ambienti)

TITOLO III MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO

Art. 4 (Ambito di applicazione)

CAPO I - Gestione delle formazioni arboreo-arbustive fuori foresta

Art. 5 (Norme generali)

Art. 6 (Obblighi)

CAPO II - Ambienti forestali

Art. 7 (Disposizioni generali)

Art. 8 (Divieti)

Art. 9 (Obblighi)

Art. 10 Foreste miste riparie dei grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*) (91F0)

Art. 11 Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae* (91E0*))

CAPO III - Ambienti aperti

Art. 12 (Divieti)

Art.13 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee) (6210*)

CAPO IV - Ambienti delle acque correnti

Art. 14 (Divieti)

Art. 15 (Obblighi)

Art. 16 (Attività da promuovere e buone pratiche)

Art. 17 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* epp. e *Bidention* pp. (3270)

Art. 18 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho - Batrachion*” (3260)

TITOLO IV MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI

Art.19 (Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroterri che si trovano in edifici o infrastrutture)

Art. 20 (Divieti, obblighi e buone pratiche per colonie di Chiroterri che si trovano in ambienti naturali o seminaturali)

TITOLO V MISURE DI CONSERVAZIONE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I - Specie vegetali

Art. 21 *Himantoglossum adriaticum*

CAPO II – Specie animali

Art. 22 (*Disposizioni generali*)

Art. 23 *Maculinea arion*

Art. 24 *Zerynthia polyxena (cassandra)*

Art. 25 *Eriogaster catax*

Art. 26 *Lucanus cervus*

Art. 27 *Podarcis siculus, Podarcis muralis, Lacerta bilineata e Hierophis viridiflavus*

Art. 28 (*Pelophylax lessonae/esculenta complex e Bufotes balearicus*)

Art. 29 (*Barbus plebejus, Protochondrostoma genei, Telestes muticellus (già Leuciscus souffia), Cobitis bilineata*)

Art. 30 (*Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Falco peregrinus, Milvus migrans, Pernis apivorus*)

Art. 31 (*Sterna hirundo, Sternula albifrons, Alcedo atthis*)

Art. 32 (*Burhinus oedicephalus*)

Art. 33 (*Canis lupus*)

Allegato A - Principali specie e tipologie ambientali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della L.R. n. 19/2009 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* (e s.m.i.) sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1180031 – *Basso Scrivia*, in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.
2. Le presenti misure di conservazione recepiscono ed integrano quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 con DGR 1-1903 del 4/9/2020 ed eventuali modifiche successive, e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1180031 – *Basso Scrivia* facente parte della Rete Natura 2000 del Piemonte e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli I, II, III, IV, V e dai relativi allegati B, C e D delle succitate *“Misure di conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”*, che si intendono qui richiamati ai fini della loro efficacia ed applicazione, nonché relativamente alle specificità del Sito IT1180031 – *Basso Scrivia*, dalle ulteriori disposizioni contenute nei successivi titolo II *“Misure di conservazione generali”*, Titolo III *“misure di conservazione relative alle tipologie ambientali e agli habitat”*, Titolo IV *“misure specifiche per specie o gruppi di specie”* e nell'allegato A *“Principali tipologie ambientali e specie presenti”*.

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI

Art. 2 *(Disposizioni generali)*

1. Nel Sito IT1180031 “*Basso Scrivia*” sono vietate le attività, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell’Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
2. In funzione della presenza rilevante, all’interno del Sito, delle diverse tipologie ambientali di cui alla tabella 1 dell’Allegato A, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
3. È richiesto l’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, per i quali il Sito è stato identificato.
4. Le presenti misure di conservazione costituiscono riferimento obbligatorio inderogabile per l’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 45 (*Esigenze di rilevante interesse pubblico*) della stessa legge.
5. I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell’articolo 44 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) e delle presenti misure di conservazione.
6. Gli interventi, i progetti, le attività e le opere devono essere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle presenti misure di conservazione o dai piani di gestione.
7. I seguenti progetti, interventi o attività, se eseguiti rispettando le caratteristiche di seguito indicate, si ritiene che non abbiano incidenze significative su habitat e specie per i quali il Sito è stato individuato, a seguito di valutazione ai sensi dell’art.43 della l.r. 19/2009, pertanto non necessitano di essere sottoposti nuovamente alla procedura di Valutazione di Incidenza:
 - a) manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici esistenti che non comportino un mutamento di destinazione d’uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore al 20%, salvo quanto disposto ai sensi dalle presenti misure di conservazione per le specie di chiroterti tutelate dalle Direttive europee di cui al Titolo IV del presente provvedimento;
 - b) manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (reti viarie, ferroviarie, acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche, gasdotti, oleodotti, viabilità forestale, impianti di telefonia fissa e mobile e per l’emittenza radiotelevisiva) a condizione che:
 - I) non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d’ubicazione;
 - II) il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio;
 - III) non siano previsti l’impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di artificializzazione di sponde di corsi d’acqua e laghi;
 - IV) gli interventi siano realizzati al di fuori del periodo di sospensione degli interventi selvicolturali di cui all’art. 12, comma 1, lett. i) e all’art. 22, comma 1 lett. c), punto 5);

- V) prevedano il ripristino del suolo agrario eventualmente compromesso;
- c) recinzione di lotti di pertinenze residenziali, artigianali e industriali se consentono il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia o qualora si tratti di orti o frutteti e che non siano finalizzati all'allevamento di animali;
- d) realizzazione di impianti fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici comunque destinati o a terra all'interno di pertinenze residenziali, artigianali, industriali e commerciali, su terreno già impermeabilizzato;
- e) realizzazione di silos, vasche di stoccaggio e impianti a biomasse finalizzati alla produzione energetica ad esclusivo autoconsumo delle aziende agricole e forestali.

Art. 3

(Divieti, obblighi e buone pratiche valide per tutti gli ambienti)

1. Date le peculiarità e i motivi di istituzione del sito, oltre a quanto già previsto dagli articoli 3 e 4 delle “*Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte*” (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e successive modificazioni), si applicano i seguenti disposti.

2. È vietato:

- a) effettuare il foraggiamento finalizzato alla fotografia naturalistica senza l'assenso del soggetto gestore e l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza;
- b) pascolare o transitare nelle aree naturali con ungulati domestici fatta salva l'esigenza della gestione, il ripristino di spazi aperti o il controllo delle specie esotiche invasive su iniziativa del soggetto gestore;
- c) utilizzare e spandere fanghi di depurazione e di tutti i prodotti e sottoprodotti che derivano dal loro trattamento (carbonati di defecazione, gessi di defecazione, ecc.);
- d) svolgere manifestazioni sportive, competitive e non, con mezzi motorizzati;
- e) accedere alle isole durante il periodo riproduttivo delle specie *Sterna hirundo* e *Sternula albifrons* compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto, salvo per attività di studio, previo assenso del soggetto gestore;
- f) accedere alle aree di svernamento dell'avifauna acquatica, laddove individuate e segnalate dal soggetto gestore, eventualmente anche su apposita planimetria;
- g) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i. e dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della l.r. 32/1982, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 11, comma 6 della medesima legge;
- h) realizzare coltivazioni della specie *Arundo donax* all'interno dell'area golenale;
- i) trattenere, durante l'esercizio dell'attività alieutica, esemplari appartenenti ai seguenti *taxa* e specie: *Acipenseridae*, *Salmo marmoratus*, *Thymallus thymallus*, *Chondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Rutilus pigus*, *Esox cisalpinus*;
- j) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, se non nell'ambito di progetti di tutela delle specie e di miglioramento o ricostituzione di habitat di interesse comunitario; sono escluse dal presente divieto le cave già autorizzate, quelle i cui progetti siano già stati approvati con Valutazione di Incidenza positiva o quelle previste in strumenti di pianificazione che abbiano già ottenuto un giudizio di incidenza positivo alla data di emanazione del D.M. 17 ottobre 2007 (e s.m.i.) e di cui deve essere garantito il recupero finale, contestuale al completamento dei lotti di escavazione, finalizzato alla realizzazione o all'incremento di ambienti di interesse comunitario presenti nel Sito, con preferenza per habitat prioritari e zone umide;
- k) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile e ampliare quelle esistenti, fatte salve quelle sottoposte a procedura di Valutazione di Incidenza nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica dei Piani faunistico venatori

provinciali, ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 19/2009;

- l) svolgere attività di caccia simulata senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza;
- m) realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 Kwatt sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009 (e s.m.i.);
- n) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici a terra;
- o) effettuare appostamenti per la fotografia naturalistica presso i siti di nidificazione di specie d'interesse conservazionistico, senza l'assenso del soggetto gestore;
- p) posizionare strutture per la fotografia naturalistica senza l'assenso del soggetto gestore e l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- q) utilizzare munizionamento a pallini di piombo negli interventi di contenimento della fauna problematica condotti sulla base di piani redatti dal soggetto gestore e nell'attività venatoria;
- r) svolgere attività di controllo demografico delle popolazioni dei corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido; è obbligatoria la presenza di cornacchie vive, con funzione di richiamo, all'interno di trappole tipo Larsen e Letter-box, al fine di ridurre il rischio di cattura dei rapaci.

3. E' obbligatorio:

- a) porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza del Sito sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;
- b) mantenere una fascia tampone di larghezza minima di 5 metri dal ciglio superiore di sponda, lungo canali, rii e altri corpi idrici minori nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica, compreso il digestato proveniente dagli impianti alimentati a biomassa e di fitosanitari, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2 lettera l), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive; per i corpi idrici principali la fascia di rispetto deve essere di almeno 10 metri;
- c) sottoporre alla procedura di Valutazione d'Incidenza l'istituzione delle Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e delle Aziende Agrituristiche Venatorie (AATV) e il rinnovo delle concessioni in essere;
- d) l'attività di pascolo vagante degli ungulati domestici in aree agricole è consentita esclusivamente previo accordo con il soggetto gestore, sotto forma di convenzione, o a seguito del giudizio positivo della procedura di valutazione d'Incidenza.

4 -Nel Sito sono da promuovere le seguenti attività:

- a) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l'eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;
- b) adeguata informazione e messa a disposizione di cartografia del Sito da parte degli Istituti venatori ai cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria in aree limitrofe al Sito;
- c) individuazione di siti attrezzati per l'osservazione e il monitoraggio tramite opportuna sentieristica schermata per evitare il disturbo, previo accordo con il soggetto gestore;
- d) sfalcio dei prati seguendo un percorso centrifugo e la trebbiatura delle colture di cereali vernini praticato attraverso modalità e tempi compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti;
- e) utilizzo di dissuasori di collisione per l'avifauna sugli edifici esistenti e limitazioni alla costruzione di nuove strutture con superfici vetrate o riflettenti esposte al rischio di collisione
- f) conservazione e incremento delle superfici a canneto (*Phragmites australis*);
- g) allestimento di luoghi attrezzati per l'osservazione e il monitoraggio faunistico tramite opportuna sentieristica schermata per evitare il disturbo alla fauna.

TITOLO III
MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E
AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO

Art. 4

(Ambito di applicazione)

1. Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (e s.m.i.) o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per il Sito, così come descritte nell'Allegato A.
2. In funzione della presenza significativa, all'interno del Sito, di tipologie ambientali di cui all'Allegato A, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti alle seguenti misure di conservazione.

CAPO I - Gestione delle formazioni arboreo-arbustive fuori foresta

Art. 5

(Norme generali)

1. Fatto salvo il divieto di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) delle *Misure di Conservazione per la Tutela della Rete natura 2000 del Piemonte*, le formazioni arboreo arbustive non costituenti bosco, ovunque ubicate, devono essere conservate e migliorate ovvero ricostituite se degradate.
2. È sempre vietato eliminare, interrompere o danneggiare le formazioni fuori foresta con il taglio ripetuto dei ricacci, con trattamenti diserbanti o con altri metodi;
3. Per la creazione di nuove formazioni, anche dense a scopo di mascheramento, recinzione, confinamento, si possono impiegare arbusti di specie autoctone cui possono consociarsi specie arboree di diversa grandezza, oltre a specie tradizionalmente coltivate (noce comune, platano, pioppo cipressino e gelsi) anche trattate a ceduo o a capitozza.
4. Tutti gli interventi devono essere preventivamente comunicati al Soggetto gestore del Sito.

Art. 6

(Obblighi)

1. Fatto salvo i disposti di cui all'art. 3, comma 1, lett. k) e art. 13, comma 3, lett e) delle *Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, la gestione delle formazioni arboreo arbustive non costituenti bosco deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) formazioni lineari di origine agamica: è consentita la ceduzazione con il rilascio del 50% della copertura. In eventuali aree lacunose è obbligatorio il reimpianto di nuovi soggetti di specie autoctone fino all'ottenimento di una copertura uniforme;
 - b) formazioni lineari a capitozza ed alberi isolati a capitozza: la capitozzatura è consentita secondo la gestione tradizionale con turno minimo di 1 anno. È obbligatoria la sostituzione di capitozze esaurite tramite reimpianto di idonee specie autoctone;
 - c) formazioni lineari miste di origine gamica e agamica: è previsto il rilascio del 50% della copertura della componente di origine gamica, mantenendo le diverse classi cronologiche o

corrispondenti classi diametriche. È obbligatorio il reimpianto di nuovi soggetti di specie autoctone in sostituzione degli esemplari affrancati prelevati fino all'ottenimento di una copertura uniforme della componente di origine gamica;

- d) filare arboreo, viale (non specie esotiche invasive): fatto salvo quanto previsto per gli alberi di particolare interesse conservazionistico di cui all'art. 15 delle *Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, è consentito prelevare singoli alberi a sostituzione dei quali devono essere messi a dimora, nello stesso ambito, nuovi esemplari di specie autoctone o caratteristiche del paesaggio tradizionale adatte;
- e) alberi isolati: per l'eliminazione è sempre richiesto l'assenso del soggetto gestore e la sostituzione delle piante prelevate;
- f) boschetti non costituenti bosco a prevalenza di specie autoctone arboree: gestione secondo quanto definito per la relativa categoria forestale. Deve sempre essere rilasciata una copertura minima del 50%, prioritariamente di specie autoctone;
- g) arbusteti non lineari di superficie inferiore a 2000 metri quadri: è obbligatoria la libera evoluzione. Per eventuali interventi motivati è necessario l'assenso del Soggetto gestore del Sito;
- h) boschetti a prevalenza di robinia: è prevista la trasformazione in governo misto, con rilascio di una copertura minima del 50%. Dovranno essere rilasciate prioritariamente tutte le specie autoctone diverse dalla robinia e solo secondariamente gli esemplari di robinia, fino al raggiungimento della copertura minima prevista per il rilascio

2. Per tutti i reimpianti di cui al comma 1, deve essere garantita l'affermazione degli esemplari messi a dimora attraverso idonee cure colturali e sostituzione di eventuali fallanze;

3. La lunghezza massima accorpata per ciascun intervento è di 500 metri lineari. In caso di intervento su formazioni lineari su rii e corsi d'acqua minori, l'intervento non deve avvenire su entrambe le sponde ma in maniera alternata per le lunghezze massime indicate.

4. Per tutti gli interventi a carico di formazioni lineari, il turno minimo di ceduzione è di 6 anni per robinia e salici e 10 per le altre specie.

5. I filari di pioppi clonali, fatto salvo quanto disposto dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e all'articolo 29 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per la difesa dell'assetto idrogeologico, possono essere tagliati a raso con turno libero purché sia mantenuta la formazione lineare attraverso la sostituzione con pioppi clonali o con altre specie arboree autoctone, garantendo le cure colturali necessarie all'affermazione degli esemplari messi a dimora.

6. I tagli dovranno privilegiare le piante inclinate o comunque instabili.

7. Agli effetti del presente articolo, nella nozione di abbattimento rientra, oltre ad ogni ipotesi di taglio e sradicamento, anche ogni altra grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative della pianta (es. diserbo, danneggiamento con trincia ecc...).

CAPO II - Ambienti forestali

1. Date le peculiarità e i motivi di istituzione del sito, oltre a quanto già previsto dal Capo I del Titolo IV delle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e successive modificazioni), si applicano i seguenti disposti.

Art. 7
(Disposizioni generali)

1. Fino all'approvazione del piano di gestione di cui agli articoli 40 e 42 della l.r. 19/2009 o di Piani Forestali Aziendali di cui all'articolo 12 della l.r. 4/2009 che abbiano espletato la Procedura di Valutazione di Incidenza, nel Sito si applicano i disposti di cui agli articoli seguenti, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.

2.. Negli ambienti forestali non costituenti habitat di interesse comunitario (robinieti, rimboschimenti) o nei pioppeti invecchiati e/o in fase di abbandono culturale, sono da promuovere la conversione o l'effettuazione di interventi selvicolturali orientati alla loro progressiva trasformazione in formazioni forestali proprie della vegetazione potenziale del sito.

Art. 8
(Divieti)

1. Negli ambienti forestali è fatto divieto di:

- a) prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui all'allegato A (Tabella 3);
- b) trasformare i boschi di tutte le categorie forestali in altra destinazione;
- c) eliminare definitivamente le formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati;
- d) abbattere o prelevare piante morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci almeno il 50% della necromassa presente;
- e) rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat (cespuglieti, praterie, zone umide, ecc.), fatta salva la ricostruzione di boschi naturaliformi sui terreni incolti o su terreni occupati da vegetazione esotica erbacea o legnosa.

Art. 9
(Obblighi)

1. Negli ambienti forestali si applicano i seguenti obblighi:

- a) i cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario sono convertiti in fustaie disetanee;
- b) i cedui delle categorie forestali non costituenti habitat di interesse comunitario sono convertiti
- c) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, salvo i robinieti di neoformazione che possono essere governati a governo misto rilasciando il 50% di copertura, avendo cura di mantenere e portare nel tempo le specie autoctone nello strato a fustaia;
- d) i rimboschimenti sono governati a fustaia;
- e) i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati secondo i disposti della lettera a) dell'articolo 15 delle presenti misure di conservazione;
- f) qualsiasi intervento selvicolturale, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 31 luglio; all'interno delle garzaie e nell'intorno di 200 metri dalle stesse il periodo di sospensione è compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre;

Art. 10

Foreste miste riparie dei grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmion minoris) (91F0)

1. Divieti:

- a) effettuare prelievi di singoli alberi al di fuori del periodo di curazione o del turno, fatto salvo lo sgombero di esemplari di pioppo clonale ed eventuali esemplari appartenenti alle specie

alloctone di cui all'allegato B delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;

- b) prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui all'Allegato A, Tabella 3;
- c) il governo a ceduo.

2. Obblighi:

- a) conversione dei cedui in fustaia disetanea;
- b) conversione del governo misto in fustaia disetanea nei popolamenti in cui l'età del ceduo è maggiore di 30 anni;
- c) nel governo a fustaia, il trattamento mediante tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi, fino a 1000 metri quadri;
- d) in presenza di esemplari di sorbi, melo, pero e di altre specie ecotonali o localmente rare, caratterizzanti o d'avvenire, favorirli nella selezione anche a scapito delle specie costruttrici del quercocarpinetto;
- e) in caso di moria o schianto del querceto, nel procedere all'eventuale sgombero è necessario il rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggiati pari ad almeno il 50%; in carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è obbligatorio il rinfoltimento impiegando specie caratteristiche dell'habitat, idonee alle condizioni e alle dinamiche stazionali.

3. Buone pratiche da incentivare, previo accordo con il soggetto gestore:

- a) contenimento attivo delle specie esotiche invasive problematiche riportate nella DGR n. 46-5100 del 18/12/2012 "*Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione*" e s.m.i., anche non contemporaneo ad altri interventi selvicolturali;
- b) eliminazione dei pioppi clonali e di altre specie legnose estranee alla flora dell'habitat inseriti in bosco, facendoli morire in piedi ove l'abbattimento e l'esbosco possano danneggiare gli alberi di specie autoctone d'avvenire;
- c) assistenza alla rinnovazione naturale delle querce e, in assenza di disseminazione o attecchimento, rinfoltimento artificiale a piccoli gruppi densi curando il novellame per almeno 5 anni, fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico;
- d) rilascio all'evoluzione naturale di aree coltivate limitrofe al bosco o creazione di fasce tampone tra bosco e coltivi, per favorire la rinnovazione spontanea delle querce con adeguate condizioni di illuminazione;
- e) monitoraggio dell'idoneità ambientale ad ospitare specie di interesse conservazionistico attraverso indagini specifiche sulla dotazione di necromassa ed alberi di interesse conservazionistico.

Art. 11

*Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, *Alnion incanae*, *Salicion albae* (91E0*))*

1. Divieti:

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
- b) effettuare operazioni di concentramento e esbosco in condizioni di suolo saturo o non portante;
- c) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassinetti impaludati o su suoli torbosi con significativa presenza nello strato erbaceo di carici, è vietato qualsiasi intervento, ad

eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente;

- d) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), sono vietati interventi non conformi a quelli di cui al successivo comma 2;
- e) nel saliceto di salice bianco e nei pioppeti di pioppo bianco e/o nero è vietato qualsiasi intervento ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*.

2. Obblighi:

- a) in caso di comprovata moria del popolamento, eventuali interventi devono rilasciare almeno il 50% della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale qualora assente quella naturale;
- b) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera c, gli interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
 - 1. per i cedui, è obbligatoria la conversione a fustaia o il governo misto;
 - 2. per il governo misto, la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 0,5 ha, e comunque non superiore al 30% della superficie del popolamento oggetto di intervento, con rilascio di almeno il 50% di copertura e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni;
 - 3. le fustaie sono gestite con tagli a scelta colturale con prelievo non superiore al 30% della provvigione; se per gruppi, questi devono essere inferiori ai 1000 metri quadri con rilascio di provvigione residua comunque superiore a 100 metri cubi e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni;
- c) è obbligatorio il rilascio degli esemplari di ontano nero con diametro superiore ai 40 cm, oltre a quanto previsto dagli articoli 13 e 15 delle *Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*.

3. Buone pratiche:

- a) favorire i popolamenti di pioppo nero indigeno e, laddove non più presenti, ricrearne *ex novo* con impianti;
- b) convertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
- c) realizzare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
- d) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- e) contrastare le specie esotiche invasive con impiego di prodotti a bassa persistenza e basso rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme -

adottando tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente, sulla base di progetti realizzati previo assenso del soggetto gestore, fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;

- f) conservare attivamente habitat d'interesse associati (prati xerici, megaforie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- g) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e, in generale, della fauna ittica.

CAPO III - Ambienti aperti

1. Date le peculiarità e i motivi di istituzione del sito, oltre a quanto già previsto dal Capo II del Titolo IV delle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e successive modificazioni), si applicano i seguenti disposti.

Art. 12

(Divieti)

1. Negli ambienti aperti è fatto divieto di:

- a) rimozione di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide per ricavare terra arabile;

Art.13

*Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) (6210*)*

1. Divieti:

- a) irrigazioni, lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- b) effettuare più di due turni di pascolo o sfalci annuali.

2. Obblighi:

- a) adottare tecniche di pascolo turnato, sorvegliato guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo.

3. Buone pratiche:

- a) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali;
- b) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

CAPO IV - Ambienti delle acque correnti

1. Date le peculiarità e i motivi di istituzione del sito, oltre a quanto già previsto dal Capo IV del Titolo IV delle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e successive modificazioni), si applicano i seguenti disposti.

Art. 14

(Divieti)

1. Negli ambienti delle acque correnti è fatto divieto di:
 - a) uso di erbicidi e di pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, canali e fossati, fatto salvo quanto previsto relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive; sono fatti salvi gli interventi di manutenzione delle opere di regolazione idraulica;
 - b) nel reticolo idrografico minore intervenire, su entrambe le sponde contemporaneamente, con taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea, nell'arco dello stesso anno, di corsi d'acqua, canali e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore, previa comunicazione ai consorzi irrigui; il soggetto gestore definisce le modalità di alternanza nello spazio e nel tempo dei suddetti interventi, tenuto conto anche delle esigenze idrauliche e agronomiche; è altresì vietato eseguire interventi di ripristino della sezione di deflusso nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 ottobre;
 - c) effettuare interventi di contenimento della vegetazione acquatica su una superficie superiore al 50% dell'alveo bagnato e per più di due volte all'anno; gli interventi di lavorazione del substrato che interessa l'apparato radicale della vegetazione non possono essere effettuati più di una volta all'anno;
 - d) sorvolo a meno di 500 metri di quota dai corsi d'acqua principali, in relazione al disturbo della fauna, con mezzi a motore e non; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi e l'utilizzo dei droni per scopi scientifici e fini istituzionali con l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza.

Art. 15

(Obblighi)

1. Negli ambienti delle acque correnti si applicano i seguenti obblighi:
 - a) la gestione della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, (rif. Fascia A del PAI), per i corsi d'acqua per i quali sono definite, e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato come "beni demaniali – ramo acque", effettuati come descritto appresso:
 - 1) all'interno dell'alveo inciso:
 - il taglio manutentivo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
 - la ceduzione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica;
 - 2) fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda e nelle zone comprese entro una fascia di 10 metri dalla riva di laghi naturali:
 - il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 50% di copertura residua, conservando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche;
 - il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo;
 - 3) fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, negli ambienti forestali sono consentiti i tagli eseguiti in conformità a quanto previsto negli ambienti forestali;
 - 4) i tagli di cui ai punti 1) e 2) sono effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate nell'arco di almeno 4 anni;

quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;

- 5) qualsiasi intervento, incluso il concentramento e l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 31 luglio; nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio.

Art. 16

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività:

- a) deposito del materiale di risulta dagli interventi di ripristino della sezione di deflusso dei corpi idrici minori di cui all'art. 16, comma 1, lettera c), lungo le sponde degli stessi al fine di consentire agli organismi macrobentonici camminatori il ritorno all'alveo bagnato;
- b) ripristino della sezione di deflusso dei corpi idrici minori di cui all'art. 16, comma 1, lettera c) mantenendo l'alternanza di tratti non interessati dai lavori;
- c) all'interno delle golene, sostituzione di seminativi e piantagioni di pioppo con zone umide, prati umidi, prati gestiti a fini naturalistici, prati stabili e boschi ripari.

Art. 17

*Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri* epp. e *Bidention* pp. (3270)*

1. Divieti:

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, senza l'assenso del soggetto gestore, fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- b) effettuare nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; in ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- c) transitare sui greti e guadare con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio e specifico assenso disposto dal soggetto gestore;
- d) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture e insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
- e) fertilizzare e/o ricoprire con suolo i greti ai fini della trasformazione in coltivi o praterie;
- f) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto e comunque in aree golenali o alvei fluviali e torrentizi;
- g) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva o erbacea, salvo quanto previsto al comma a) e per interventi effettuati dal soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario.

2. Obblighi:

- a) sottoporre a procedura di Valutazione d'Incidenza il rinnovo delle concessioni.

3. Buone pratiche:

- a) acquisizione della disponibilità delle aree private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) mantenimento dei tratti fluviali e perifluviali soggetti alla naturale divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture;

- c) gestione del demanio e delle proprietà pubbliche, incluse le aree riconquistate dalla dinamica fluviale, per la costituzione di fasce fluviali e perifluviali destinate alla libera divagazione e rinaturalizzazione;
- d) promozione di progetti mirati al contenimento di specie esotiche invasive;
- e) limitazioni alla permanenza e al transito di bestiame al pascolo e all'abbeverata anche in base a indicazioni previste nel piano di gestione.

Art. 18

*“Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho - Batrachion*” (3260)*

1. Divieti:

- a) eliminazione dei filari e della vegetazione forestale prossimi o limitrofi ai corpi idrici;
- b) alterazione del regime idrico naturale causando periodi di prosciugamento;
- c) dragaggi ed eliminazione della cenosi acquatica;
- d) movimentazione di terra o interventi che possano comportare aumento della torbidità e della sedimentazione sul fondale.

2. Obblighi:

- a) mantenimento, attraverso periodiche azioni di sfalcio, della vegetazione ripariale e acquatica da effettuarsi con opportune tecniche o con progetti approvati dal soggetto gestore;
- b) mantenimento di flusso idrico permanente.

3. Buone pratiche:

- a) realizzazione di fasce tampone vegetate (almeno 10 metri misurati al colletto) tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat;
- b) ricostituzione di siepi e filari di alberi e di coperture arboree in grado di creare ombreggiamento, previa valutazione del soggetto gestore;
- c) in caso di eutrofizzazione e conseguente aumento della biomassa riparia e acquatica, incentivare periodici sfalci della vegetazione ripariale e acquatica previo assenso del soggetto gestore.

TITOLO IV

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI

1. Date le peculiarità e i motivi di istituzione del sito, oltre a quanto già previsto dal Titolo V delle “Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte” (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e successive modificazioni), si applicano i seguenti disposti.

Art.19

(Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroterri che si trovano in edifici o infrastrutture)

1. Obblighi:

- a) controllo dell'accesso delle persone mediante apposizione di barriere fisiche permeabili al transito dei chiroterri agli ingressi del sito (cancelli/griglie con sbarre prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziate) o nelle vicinanze (recinzioni).

Art. 20

(Divieti, obblighi e buone pratiche per colonie di Chiroterri che si trovano in ambienti naturali o seminaturali)

1. Divieti:

- a) tagliare esemplari arborei che ospitano le specie.

2. Obblighi:

- a) le attività ludico sportive, che possono interferire negativamente sulle popolazioni presenti, devono essere assoggettate alla procedura di Valutazione di Incidenza.

3. Buone pratiche e attività da incentivare :

- a) realizzazione di interventi finalizzati ad aumentare la disponibilità di rifugi per i chiroterri, previo accordo con il soggetto gestore;
- b) realizzazione di interventi di miglioramento ambientale finalizzati a favorire l'attività di foraggiamento dei chiroterri, previo accordo con il soggetto gestore;
- c) monitoraggio delle popolazioni di chiroterri.

TITOLO V

MISURE DI CONSERVAZIONE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I - Specie vegetali

1. Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di esse, se non per finalità di studio comprovate e realizzate previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;

Art. 21

Himantoglossum adriaticum

1. Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni;
- b) pascolo antecedente alla fruttificazione;
- c) sfalcio.

2. Obblighi:

- a) al fine di evitare l'incespugliamento è da programmare lo sfalcio (o il decespugliamento) da effettuarsi dopo la fruttificazione in periodo tardo estivo-autunnale;
- b) monitoraggio periodico delle stazioni.

CAPO II – Specie animali

Art. 22

(Disposizioni generali)

In tutti i siti con presenza di almeno una delle seguenti specie è vietato l'utilizzo di *Bacillus thuringensis* per la lotta contro i Lepidotteri in tutti gli habitat naturali e seminaturali, sono fatti salvi ridotti interventi programmati dal soggetto gestore lungo le piste ciclabili e nelle aree attrezzate, finalizzati alla pubblica incolumità in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti (es. *Thaumetopoea processionea*, *Thaumetopoea pityocampa*).

Art. 23

Maculinea arion

1. Divieti:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (praterie xeriche con presenza di *Thymus* spp. e *Origanum* spp. di pianura); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'habitat a cui è vincolata la formica ospite;
- b) divieto di raccolta di individui della specie.

2. Obblighi:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo.

3. Buone pratiche:

- a) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.

Art. 24

Zerynthia polyxena (cassandra)

1. Divieti:

- a) alterazione o riduzione dei nuclei di *Aristolochia rotunda* .

2. Obblighi:

- a) consentire ai nuclei di *Aristolochia rotunda*, frequentati dalla specie, di espandersi mediante sfalcio periodico della vegetazione circostante;
- b) monitoraggio delle stazioni ove è presente la specie.
- c) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;

3. Buone pratiche:

- a) cartografia dei principali popolamenti di *Aristolochia rotunda*, presenti nel Sito.

Art. 25

Eriogaster catax

1. Divieti:

- a) eliminazione di siepi campestri;
- b) trattamenti con insetticidi in prossimità di siepi e al margine delle aree boscate.

2. Buone pratiche:

- a) impianti di nuove siepi contenenti le piante nutrici della specie (*Crataegus spp.*, *Prunus spinosa*).

Art. 26

Lucanus cervus

1. Divieti:

- a) abbattimento di esemplari arborei senescenti o morti colonizzati da grandi coleotteri xilofagi;
- b) abbattimento, anche fuori dal bosco, di querce vive, senescenti o morte ricadenti nelle classi diametriche maggiori o uguali a 50 cm, fatto salvo per interventi di diradamento e tagli a scelta colturale.

2. Obblighi:

- a) individuazione e marcatura permanente dei grandi alberi deperienti o morti in piedi (in particolare delle grandi querce) in cui si sviluppano grossi coleotteri xilofagi, anche fuori dal bosco; mantenimento in bosco di non meno di 10 querce tra quelle di maggiori dimensioni ad ettaro, marcate individualmente quali “alberi per la biodiversità” e rilasciate fino a completo decadimento e successiva sostituzione.

3. Buone pratiche:

- a) gestione forestale che permetta la presenza costante di esemplari arborei autoctoni in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
- b) individuazione di nuclei di invecchiamento di gruppi di querce;
- c) mantenimento o realizzazione di filari di querce nelle aree agricole poco arborate.

Art. 27

Podarcis siculus, Podarcis muralis, Lacerta bilineata e Hierophis viridiflavus

1. Divieti:

- a) effettuare imboscamenti e rimboscamenti di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide; eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario devono essere previsti nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a procedura di Valutazione di Incidenza; sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo;
- b) rimozione di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, per ricavare terra arabile;
- c) utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati dalle specie.

2. Obblighi:

- a) ai fini del controllo della vegetazione lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi è obbligatorio l'uso di tecniche che non prevedano l'utilizzo di diserbanti.

3. Buone pratiche:

- a) il mantenimento e il recupero di prati stabili e praterie anche attraverso le attività agro-silvo-pastorali;
- b) il ripristino o la realizzazione di elementi naturali e seminaturali degli agroecosistemi tradizionali, quali siepi campestri, filari alberati, boschetti, ecc.;
- c) adozione di opportune misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, allo scopo di creare o mantenere boschi, ambienti aperti, prioritariamente nelle fasce individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale quali elementi della rete ecologica (nodi principali, nodi secondari, corridoi ecologici, ecc.), previo accordo con il soggetto gestore;
- d) mantenimento di una fascia gestita a prato o con specie arboree e arbustive, larga almeno 1 metro, lungo i confini degli appezzamenti e dei fossi di scolo principali, esente da trattamenti con principi chimici.

Art. 28

(Pelophylax lessonae/esculenta complex e Bufotes balearicus)

1. Divieti:

- a) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.

2. Obblighi:

- a) monitoraggio dei siti riproduttivi per verificarne lo stato di conservazione.

3. Buone pratiche e attività da incentivare fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 comma 3 :

- a) controllo selettivo di fauna alloctona interferente (ittiofauna e astacofauna) nei siti riproduttivi nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
- b) realizzazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri), nel caso in cui risulti impossibile il controllo delle specie alloctone interferenti;
- c) realizzazione di piccole zone umide, anche temporanee, ben soleggiate, allagate da aprile a luglio;
- d) ricostituzione o realizzazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre delle specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti).

Art. 29

(Barbus plebejus, Protochondrostoma genei, Telestes muticellus (già Leuciscus souffia), Cobitis bilineata)

1. Divieti:

- a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna, fatti salvi interventi di conservazione concordati con l'Ente gestore.

2. Obblighi:

- a) predisposizione di “scale di risalita” e aree di “frega” a valle di nuovi sbarramenti trasversali dei corsi d’acqua e, per quelli esistenti, in caso di interventi che li coinvolgano, anche indirettamente;
- b) espletare la procedura di Valutazione di Incidenza in caso di rinnovo delle concessioni di prelievi idrici;
- c) espletare la procedura di Valutazione di Incidenza per gli interventi previsti dai piani di ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie.

3. Buone pratiche e attività da incentivare:

- a) rinaturalizzazione di corsi d’acqua artificializzati;
- b) rimboschimento, laddove opportuno, delle fasce ripariali;
- c) controllo delle specie di ittiofauna e idrofauna alloctone;
- d) avviare processi di concertazione con gli Enti preposti alla regolamentazione dell'attività alieutica ai fini della ricostituzione di popolazioni strutturate;
- e) monitoraggio dello stato di conservazione delle popolazioni presenti nel sito.

Art. 30

(Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Falco peregrinus, Milvus migrans, Pernis apivorus)

1. Divieti:

- a) eliminare le fasce di arbusti ecotonali e di margine agli habitat aperti, o comunque idonei alla conservazione delle specie avifaunistiche e di interesse conservazionistico senza l’assenso del Soggetto Gestore, ad eccezione di interventi di ripristino ambientale di praterie e prato pascoli direttamente connessi al mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario e conservazionistico, approvati dal Soggetto Gestore;
- b) in caso di nidificazione accertata, gli interventi selvicolturali nel raggio di 100 m non dovranno comportare riduzione della copertura determinata dallo strato dominante di alto fusto.

2. Obblighi:

- a) mantenere, anche nell’attuazione di progetti di ripristino ambientale, una elevata diversità e interconnessione tra habitat, in particolare le fasce di transizione e cotonali.
- b) la gestione delle parcelle di bosco ubicate in zone idonee alla specie (vicino a fasce fluviali) verso forme forestali più mature e preservate dal disturbo antropico e l’incentivazione di forme di agricoltura adatte alla specie (con abbondante presenza di aree prative)
- c) Monitoraggio della distribuzione delle aree di nidificazione delle specie di Allegato I della Direttiva 2009/147/CE. Oltre alle misure puntualmente indicate nel piano, l’Ente gestore può porre limitazione delle attività sportivo/ricreative e forestali nei periodi riproduttivi e nei siti di riproduzione individuati sulla base dei risultati dei monitoraggi.

Art. 31

(Sterna hirundo, Sternula albifrons, Alcedo atthis)

1. Divieti

a) disturbo dei siti di nidificazione, dove presenti.

2. Buone pratiche:

a) mantenimento di isole e di fasce spondali prive di vegetazione arborea, per favorirne la riproduzione.

Art. 32

(Burhinus oediconemus)

1. Divieti:

a) accedere con qualsiasi mezzo e a piedi sui greti fluviali in periodo di nidificazione;

b) condurre greggi al pascolo sui greti in periodo di nidificazione;

c) attività di disalveo, cantieri idraulici, ecc in periodo di nidificazione.

2. Buone pratiche:

a) predisporre apposita cartellonistica informativa che sensibilizzi i fruitori sulla presenza di specie nidificanti a terra in greto e sulle motivazioni del divieto

Art. 33

(Canis lupus)

1. Obblighi:

a) individuazione, da parte del soggetto gestore, delle aree maggiormente funzionali alla conservazione della specie, finalizzata a porre in essere norme o interventi volti ad evitarne la perturbazione e a favorire il miglioramento dei corridoi ecologici ed il mantenimento degli habitat peculiari della specie;

b) monitoraggio della specie;

c) attività di sensibilizzazione rivolta alla mitigazione del conflitto con le attività antropiche.

**Allegato A -
Principali specie e tipologie ambientali**

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali dei Siti Natura 2000 piemontesi.

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti misti mediterranei - Corridoi di migrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Querceti mesofili - Vegetazione ripariale arborea - Cespuglieti temperati 	91E0*, 91F0
Ambienti aperti	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti misti mediterranei 	<ul style="list-style-type: none"> - Praterie 	6210*
Acque correnti	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti fluviali - Corridoi di migrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Vegetazione ripariale arborea - Acque correnti 	3260, 3270

* Habitat prioritario / (*) Habitat prioritario se ricco di orchidee

Tabella 2 – Elenco delle specie presenti nel Sito

Specie contenute negli elenchi della Direttiva 2009/147/CE e nell'All. II della Direttiva 92/43/CEE e s.m.i.

B	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	<i>Falco peregrinus</i>
B	<i>Alauda arvensis</i>	B	<i>Grus grus</i>
B	<i>Alcedo atthis</i>	B	<i>Himantopus himantopus</i>
B	<i>Anas clypeata</i>	B	<i>Hirundo rustica</i>
B	<i>Anas crecca</i>	B	<i>Ixobrychus minutus</i>
B	<i>Anas querquedula</i>	B	<i>Jynx torquilla</i>
B	<i>Anthus campestris</i>	B	<i>Lanius collurio</i>
B	<i>Aquila clanga</i>	B	<i>Larus ridibundus</i>
B	<i>Ardea cinerea</i>	I	<i>Lucanus cervus</i>
B	<i>Ardea purpurea</i>	I	<i>Maculinea arion</i>
B	<i>Aythya ferina</i>	B	<i>Merops apiaster</i>
B	<i>Aythya fuligula</i>	B	<i>Milvus migrans</i>
F	<i>Barbus plebejus</i>	B	<i>Milvus milvus</i>
B	<i>Bubulcus ibis</i>	B	<i>Muscicapa striata</i>
B	<i>Burhinus oediconemus</i>	B	<i>Netta rufina</i>
M	<i>Canis lupus</i>	B	<i>Numenius arquata</i>
B	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	<i>Nycticorax nycticorax</i>
B	<i>Carduelis spinus</i>	B	<i>Pandion haliaetus</i>
B	<i>Casmerodius albus</i>	B	<i>Pernis apivorus</i>
B	<i>Charadrius dubius</i>	B	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>
F	<i>Chondrostoma genei</i>	B	<i>Philomachus pugnax</i>
F	<i>Chondrostoma soetta</i>	B	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
B	<i>Ciconia ciconia</i>	B	<i>Pluvialis apricaria</i>
B	<i>Circaetus gallicus</i>	B	<i>Porzana parva</i>
B	<i>Circus aeruginosus</i>	B	<i>Riparia riparia</i>
B	<i>Circus cyaneus</i>	B	<i>Saxicola torquata</i>
B	<i>Circus pygargus</i>	B	<i>Scolopax rusticola</i>
F	<i>Cobitis taenia</i>	B	<i>Sternula albifrons</i>
B	<i>Coccythraustes coccythraustes</i>	B	<i>Sterna hirundo</i>
R	<i>Coluber viridiflavus</i>	B	<i>Streptopelia turtur</i>
B	<i>Coracias garrulus</i>	F	<i>Telestes muticellus</i>
B	<i>Egretta garzetta</i>	B	<i>Tringa glareola</i>
B	<i>Emberiza cia</i>	I	<i>Zerynthia polyxena/cassandra</i>
I	<i>Eriogaster catax</i>	P	<i>Himantoglossum adriaticum</i>

B	<i>Falco columbarius</i>		
---	--------------------------	--	--

In blu le specie per le quali si richiede l'inserimento nel formulario standard

Altre specie di interesse conservazionistico

F	<i>Alburnus alburnus alborella</i>
P	<i>Antirrhinum latifolium</i>
I	<i>Apatura ilia</i>
A	<i>Bufo bufo</i>
A	<i>Bufotes balearicus</i>
M	<i>Capreolus capreolus</i>
P	<i>Centranthus ruber</i>
R	<i>Hierophis viridiflavus</i>
P	<i>Crocus biflorus</i>
P	<i>Echinops sphaerocephalus</i>
M	<i>Erinaceus europaeus</i>
P	<i>Iberis umbellata</i>
R	<i>Lacerta bilineata</i>
F	<i>Leuciscus cephalus</i>
M	<i>Meles meles</i>
M	<i>Muscardinus avellanarius</i>
M	<i>Mustela nivalis</i>
M	<i>Mustela putorius</i>
R	<i>Natrix natrix</i>
R	<i>Podarcis muralis</i>
R	<i>Podarcis siculus</i>
A	<i>Pelophylax lessonae/esculenta complex</i>
R	<i>Zamenis longissimus</i>
P	<i>Anacamptis coriophora</i>
P	<i>Anacamptis morio</i>
P	<i>Asperugo procumbens</i>
P	<i>Centaurea calcitrapa</i>
P	<i>Parentucellia latifolia</i>
P	<i>Satureja montana</i>
P	<i>Scutellaria columnae</i>
P	<i>Silybum marianum</i>

In blu le specie per le quali si richiede l'inserimento nel formulario standard

Tabella 3– Elenco delle specie forestali autoctone sporadiche presenti nel Sito

<i>Acer campestre</i>
<i>Acer opulifolium</i>
<i>Ulmus glabra</i>
<i>Ulmus laevis</i>
<i>Fraxinus excelsior</i>
<i>Prunus avium</i>
<i>Prunus padus</i>
<i>Malus sylvestris</i>
<i>Pyrus pyraster</i>
<i>Sorbus torminalis</i>
<i>Sorbus aucuparia</i>
<i>Sorbus domestica</i>
Ibridi di <i>Sorbus spp.</i>
<i>Tilia cordata</i>
<i>Tilia platyphyllos</i>